

Allegato B/
recordo
5425

A.N.M.I.C.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

Associazione nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità
Associazione di promozione sociale - Ente del Terzo Settore

LOGO



Handwritten signature

LE FUNZIONI ISTITUZIONALI E L'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, già Unione generale invalidi civili, è stata costituita con legge 23 aprile 1965, n. 458, come ente con personalità giuridica pubblica per l'assistenza morale e materiale dei mutilati e invalidi civili e per la rappresentanza e tutela dei loro interessi presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti e Istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e invalidi civili.

A seguito del decentramento regionale disposto con d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'Associazione è stata trasformata in ente morale di diritto privato, conservando i medesimi compiti associativi e, in particolare, quelli di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei mutilati e invalidi civili (d.P.R. 23 dicembre 1978, pubblicato nella G.U. del 3 marzo 1979).

Per l'assolvimento degli stessi l'Associazione partecipa, con propri rappresentanti, alle Commissioni mediche costituite presso l'INPS e le Aziende Sanitarie Locali, è componente dell'Osservatorio nazionale delle persone con disabilità, dell'Osservatorio nazionale costituito presso il MIUR, è componente del Forum nazionale del Terzo Settore, partecipa agli Organi regionali del collocamento obbligatorio al lavoro, partecipa alle Consulte provinciali e regionali per la disabilità e si inserisce nel confronto tra le forze politiche e sociali per la promozione delle iniziative legislative che riguardano il mondo dei disabili nonché intrattiene rapporti costanti con il Governo e il Parlamento.

L'Associazione, quindi, esercita le funzioni di rappresentanza e tutela in tutti i settori in cui siano coinvolti interessi morali e materiali dei disabili.

È dotata di una struttura capillare che opera su tutto il territorio nazionale con sedi regionali e provinciali e con numerose delegazioni comunali.

L'Associazione è iscritta, sia per la Sede nazionale, sia per tutte le Sedi provinciali, nel Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 ed è Ente del Terzo settore, ai sensi del dlgs n. 117 del 2017 nonché rete associativa.

L'Associazione è retta dallo Statuto di seguito riportato che disciplina anche l'attività ed i rapporti con le articolazioni regionali, provinciali e le delegazioni territoriali.

Il Presidente nazionale
Nazaro Pagano



STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

Associazione nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità
Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo Settore

*(Approvato dal Congresso nazionale del 14, 15 e 16 novembre 2019 e contenente gli adeguamenti
al codice del terzo settore deliberati dal Consiglio nazionale del 31 marzo 2021, del 6 luglio 2021
del 14 dicembre 2022)*



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned below the official stamp.

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI SOCIALI

- Art. 1 . Configurazione giuridica
- Art. 2 . Struttura organizzativa
- Art. 3 . Funzioni di rappresentanza e tutela
- Art. 4 . Scopi sociali

TITOLO II - DEI SOCI

- Art. 5 . Categorie di soci
- Art. 6 . Diritti dei soci
- Art. 7 . Doveri dei soci
- Art. 8 . Quota sociale
- Art. 9 . Provvedimenti disciplinari
- Art. 10. Perdita della qualità di socio
- Art. 11. Riammissione

TITOLO III - ORGANI E CARICHE SOCIALI

- Art. 12. Organi centrali e periferici

TITOLO IV - IL CONGRESSO NAZIONALE

- Art. 13. Composizione e competenze
- Art. 14. Congressi ordinari e straordinari
- Art. 15. Convocazione
- Art. 16. Presidente dell'Assemblea e Commissioni elettorali
- Art. 17. Elezioni

TITOLO V - IL CONSIGLIO NAZIONALE

- Art. 18. Composizione e riunioni
- Art. 19. Funzione di direzione
- Art. 20. Competenze
- Art. 21. Validità delle riunioni

TITOLO VI - LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE


- Art. 22. Composizione
- Art. 23. Convocazione
- Art. 24. Competenze

TITOLO VII - IL PRESIDENTE NAZIONALE

- Art. 25. Rappresentanza legale

TITOLO VIII - IL SEGRETARIO GENERALE

- Art. 26. Il segretario generale



A large, stylized handwritten signature in black ink, written in a cursive style. It is located in the bottom right corner of the page, below the signature line.

TITOLO IX - LA CONSULTA DEI PRESIDENTI PROVINCIALI

Art. 27. Composizione e competenza

TITOLO X - LA CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI

Art. 28. Composizione e competenze

TITOLO XI - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29. Composizione e competenze

TITOLO XII - L'ORGANO CENTRALE DI CONTROLLO

Art. 30. Composizione

Art. 31. Competenze

TITOLO XIII -IL REVISORE LEGALE DEI CONTI NAZIONALE

Art. 32. Elezione

Art. 33. Competenze

TITOLO XIV - IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 34. Composizione

Art. 35. Competenze

TITOLO XV - LA GIUNTA ESECUTIVA REGIONALE

Art. 36. Composizione

Art. 37. Competenze

TITOLO XVI - IL PRESIDENTE REGIONALE

Art. 38. Competenze

TITOLO XVII - L'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

Art. 39. Composizione

Art. 40. Competenze

TITOLO XVIII -IL REVISORE LEGALE DEI CONTI REGIONALE

Art. 41. Elezioni


Art. 42. Competenze

TITOLO XIX -IL CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 43. Congressi ordinari e straordinari

Art. 44. Convocazioni

TITOLO XX - IL CONSIGLIO PROVINCIALE



Allegato
5

- Art. 45 Composizione e competenza
Art.46 Riunioni

TITOLO XXI- LA GIUNTA ESECUTIVA PROVINCIALE

- Art. 47. Composizione e competenze
Art. 48. Commissario straordinario
Art. 49. Autonomia del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale

TITOLO XXII - IL PRESIDENTE PROVINCIALE

- Art. 50. Competenze

TITOLO XXIII - LE DELEGAZIONI COMUNALI E INTERCOMUNALI

- Art. 51. Costituzione

TITOLO XXIV- L'ORGANO PROVINCIALE DI CONTROLLO

- Art. 52. Composizione
Art. 53. Competenze

TITOLO XXV - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI PROVINCIALE


- Art. 54. Elezioni
Art. 55. Competenze

TITOLO XXVI - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI BILANCIO SOCIALE E LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

- Art. 56 Scritture contabili e bilancio
Art. 57. Bilancio sociale
Art. 58. Libri sociali obbligatori

TITOLO XXVII - IL PATRIMONIO SOCIALE

- Art. 59. Beni patrimoniali e finanziari
Art. 60. Proventi di gestione
Art. 61 Scioglimento dell'Associazione
Art. 62. Norme finali



A large, handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located at the bottom right of the page.

STATUTO A.N.M.I.C.

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
Associazione nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità
Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo Settore

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI SOCIALI

Art. 1.

(Configurazione giuridica)

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili - A.N.M.I.C. APS - ETS, già provvista di personalità pubblica, conferita con legge 23 aprile 1965, n. 458, è Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978. La A.N.M.I.C., unitamente alle sue articolazioni regionali e provinciali, è Associazione di promozione sociale e Ente del Terzo settore ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione è formata dagli invalidi civili, fisici e psichici di ogni età, da persone con disabilità, da persone non autosufficienti che, trovandosi nelle condizioni previste dal successivo art. 5, alla stessa liberamente si associano. Ha sede legale e centrale in Roma.

Art. 2.

(Struttura organizzativa)

L'Associazione è una organizzazione unitaria a carattere nazionale e si articola in sedi regionali, sedi provinciali, sezioni comunali e intercomunali. Possono essere istituite anche sedi interprovinciali.

L'A.N.M.I.C. è rete associativa ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 117/2017, ha struttura verticale e organizzata secondo livelli territoriali.

Gli scopi e le finalità della rete e delle sue articolazioni sono indicate nell'art. 4 del presente statuto.

Gli organi centrali coordinano le politiche delle strutture periferiche e ne rappresentano e tutelano gli interessi rispetto agli Organi centrali dello Stato e delle altre Istituzioni pubbliche a livello nazionale; svolgono anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei loro associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e sviluppo delle articolazioni periferiche regionali e provinciali e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Esercitano le forme di controllo indicate nel presente statuto.

Art. 3

(Funzioni di rappresentanza e tutela)

L'Associazione esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali degli invalidi civili, fisici e psichici di ogni età, delle persone con disabilità, delle persone non autosufficienti, delle loro famiglie e dei soggetti che ne curano l'assistenza, ad essa conferite con

legge 23 aprile 1965, n. 458 e confermate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1979.


Art. 4
(Scopi sociali)

L'Associazione esercita, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), d), h), p), t) e w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del dlgs n. 117/2017.

In particolare:

- a) rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici degli invalidi civili, delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti ed istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza degli stessi;
- b) provvede all'assistenza morale e promuove quella materiale dei medesimi, curando la loro elevazione spirituale e culturale e sollecitando tutte le iniziative di protezione sociale intese al loro inserimento nella vita produttiva della Nazione;
- c) collabora con gli enti e le istituzioni pubbliche e private in ordine all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento, alla formazione, alla qualificazione e riqualificazione professionale delle persone con disabilità;
- d) promuove iniziative per assicurare il diritto al lavoro degli invalidi civili e delle persone con disabilità in attuazione delle norme sul collocamento obbligatorio e vigila sulla loro osservanza;
- e) provvede, nell'ambito delle norme vigenti, alla protezione sociale degli invalidi collocati al lavoro intervenendo, ogni qualvolta necessiti, per assicurare, singolarmente e collettivamente, condizioni di attività che siano conformi alle esigenze particolari degli interessati e promuove la costituzione di gruppi aziendali;
- f) collabora con le istituzioni e con gli enti pubblici e privati per lo studio dei problemi che comunque interessino le persone disabili e promuove intese con le altre istituzioni e sodalizi che esplicano attività qualificate nel settore;
- g) assume rilevazioni e indagini a carattere sociale, svolge attività di ricerca nelle materie di sua attribuzione, provvede con ogni mezzo possibile all'attività di divulgazione e di informazione nella materia riguardante la disabilità, promuove e organizza convegni di studi e corsi di formazione, riqualificazione, specializzazione e perfezionamento delle persone con disabilità, anche attraverso propri istituti di formazione costituiti o da costituire;
- h) promuove forme di intervento in favore dei cittadini divenuti invalidi non per causa di lavoro, di guerra o per servizio;
- i) opera nelle attività gestite in regime di convenzione con Regioni, Province, Comuni e soggetti privati nei campi del trasporto, dell'assistenza domiciliare, della formazione professionale, delle residenze socio-sanitarie e socio-assistenziali, dello sport e del tempo libero, allo scopo di sostenere la persona disabile in ogni aspetto della vita;
- l) può partecipare a forme federative con altre Associazioni di persone con disabilità;
- m) può aderire ad organizzazioni internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale delle persone con disabilità;
- n) può costituire fondazioni, nel rispetto delle norme sull'assistenza sociale;



[Handwritten signature]

- o) può istituire cooperative sociali o aderire a quelle istituite;
- p) può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017, anche indirettamente e nelle forme deliberate dal Consiglio nazionale, ogni altra attività di carattere assistenziale, patrimoniale, economica e culturale ritenuta necessaria per il perseguimento degli scopi sopra indicati, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), h), p), t) e w) del citato decreto legislativo, come specificate dalle lettere precedenti;
- q) può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

TITOLO II DEI SOCI

Art. 5

(Categorie di soci)

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: soci effettivi, soci onorari, soci sostenitori e soci simpatizzanti.

Possono essere ammessi come **soci effettivi**:

- a) gli invalidi civili, fisici e psichici di ogni età, le persone con disabilità e quelle non autosufficienti che abbiano ottenuto il formale riconoscimento di invalidità civile da parte della competente Commissione sanitaria;
- b) i soggetti che, pur non avendo ottenuto detto riconoscimento, dimostrino di essere affetti da patologie invalidanti secondo la normativa vigente;
- c) il genitore di persona di età inferiore ad anni 18, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno, il caregiver familiare delle persone di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) i soggetti appartenenti all'Unione Europea, residenti in Italia, purché si trovino nelle condizioni indicate alle lettere a) e b);
- e) i soggetti extra comunitari regolarmente residenti in Italia, che si trovino nelle condizioni indicate alle lettere a) e b).

Possono essere ammessi come **soci onorari** le persone che si siano rese altamente benemerite per servizi di eccezionale importanza in favore delle persone disabili, nonché per atti compiuti nell'interesse dell'Associazione e che dichiarino di voler aderire alla stessa.

Possono essere ammessi come **soci sostenitori** coloro che contribuiscono a sollevare il tenore dell'Associazione con proprie donazioni o lasciti.

Possono essere ammessi **soci simpatizzanti** che condividono le finalità dell'Associazione.

La domanda di ammissione a socio effettivo dev'essere presentata alla Sede provinciale territorialmente competente, corredata dai documenti indicati nel regolamento di esecuzione del presente statuto. L'ammissione è deliberata dal Consiglio provinciale.

La qualifica di socio onorario, di socio sostenitore e di socio simpatizzante è attribuita dal Consiglio nazionale, su proposta della Giunta esecutiva nazionale.

Art. 6

(Diritti dei soci)

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa; hanno altresì diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.



Art. 7

(Doveri dei soci)

I soci devono tenere una condotta dignitosa e osservare scrupolosamente le norme statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Non possono svolgere attività contrastanti o incompatibili con le finalità dell'Associazione, né far parte di altre Associazioni che svolgono attività concorrenziali con quelle svolte dalla ANMIC.

Sono tenuti al pagamento della quota sociale nei tempi e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 8.

Art. 8

(Quota sociale)

La quota sociale per l'iscrizione all'Associazione e le modalità e i tempi di versamento vengono determinati dal Consiglio nazionale.

La stessa, in qualunque tempo versata, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno nel quale il versamento è effettuato.

Art. 9

(Provvedimenti disciplinari)

Ai soci responsabili di violazione dei doveri derivanti dal presente statuto o di atti di indisciplina associativa si applicano, a seconda della gravità del caso, i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) sospensione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni;
- c) espulsione.

L'ammonizione ha luogo per mancanze causate da fatti o atti colposi che non arrechino gravi conseguenze all'Associazione o agli organi sociali.

La sospensione ha luogo per constatata mancanza di disciplina associativa, di decoro personale o per condotta scorretta che, anche indirettamente, arrechino danno all'Associazione, ledano gli interessi materiali e morali della stessa, dei componenti degli organi sociali o dei soci in genere.

La sospensione si applica anche quando siano state adottate misure di restrizione della libertà personale o vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio e fino alla emanazione di sentenza penale di condanna di primo grado.

L'espulsione ha luogo quando il socio è recidivo per i fatti o atti di cui al terzo comma o anche, senza la recidività, quando dette mancanze siano così gravi da non tollerare il provvedimento transitorio, per gravi offese alla morale e al decoro personale, per oltraggio all'Associazione o ai suoi organi sociali e per intervenute condanne per reati che comportano la pena della reclusione o l'applicazione di misure di sicurezza personali.



L'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del Consiglio nazionale. Al regolamento esecutivo è affidata l'individuazione della procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 10

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

- a) cancellazione;
- b) dimissioni;



- l'Organo provinciale di controllo
- il Revisore legale dei conti provinciale.

I componenti degli Organi amministrativi centrali e periferici sono eletti tra gli associati.

Le cariche degli Organi associativi sono incompatibili con cariche politiche e con rapporti di lavoro subordinato con l'Associazione.

Quelle relative agli Organi centrali non possono essere ricoperte per più di tre mandati.

TITOLO IV IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 13

(Composizione e competenze)

Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei soci eletti nei Congressi provinciali e costituisce l'Organo supremo dell'Associazione.

Sono di sua esclusiva competenza:

- a) l'individuazione delle linee programmatiche che gli organi associativi devono osservare per il raggiungimento dei fini istituzionali di tutela e rappresentanza delle persone disabili;
- b) l'approvazione dello statuto dell'Associazione nonché le modifiche da apportare allo stesso, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del Congresso nazionale;
- c) l'elezione e la decadenza del Presidente nazionale, dei Vice Presidenti nazionali, del Segretario generale, dei Componenti della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri;
- d) le decisioni sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, da adottare con la maggioranza dei tre quarti.

Art. 14

(Congressi ordinari e straordinari)

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria ogni sette anni e in via straordinaria ogni volta che ritenga opportuno o necessario il Consiglio nazionale.

Il Congresso nazionale è convocato immediatamente e comunque non oltre un anno quando, per dimissioni o per altra causa, il numero dei componenti del Consiglio nazionale sia ridotto a meno della metà.

Fino alla elezione dei nuovi componenti del Consiglio nazionale il Presidente nazionale rimane in carica per gli affari di ordinaria amministrazione.

Art. 15

(Convocazione)

Il Congresso nazionale ordinario è convocato dal Presidente nazionale, a seguito di deliberazione del Consiglio nazionale, il quale ne sceglie la sede, ne fissa la data e l'ordine del giorno.

La convocazione è comunicata dal Presidente nazionale a mezzo di lettera raccomandata o mediante posta elettronica con avviso di ricezione o PEC, da indirizzare ai delegati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione stessa.

Nel caso di Congresso straordinario, la lettera di convocazione dev'essere inviata almeno cinque giorni prima della data suddetta.



Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci delegati; in seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno, il Congresso è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei delegati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti

Le Sedi provinciali partecipano al Congresso nazionale ciascuna con un delegato per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci; in ogni caso ciascuna Sede provinciale ha diritto ad un delegato qualunque sia il numero dei soci.

Le Sezioni interprovinciali, ove esistano, partecipano al Congresso con un numero di delegati pari a quello spettante alle Province rappresentate.

Il Congresso straordinario, salvo le ipotesi di cui all'art.13, delibera secondo le modalità e le maggioranze di cui al presente articolo.

Art. 16

(Presidente dell'Assemblea e Commissioni elettorali)

Il Congresso nazionale elegge nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea e quattro scrutatori.

Al Presidente dell'Assemblea spetta di dichiarare aperto e valido il Congresso e di nominare la Commissione elettorale, nonché la Commissione verifica poteri, composte ognuna da cinque delegati. Per le nomine di cui al comma precedente, nonché per la nomina di ogni altra Commissione che si ritenesse opportuno costituire per il miglior svolgimento dei lavori congressuali tutti indistintamente i delegati hanno diritto a un solo voto.

Art. 17

(Elezioni)

Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale.

Si ricorre allo scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza dei votanti o in presenza di più liste.

Il Presidente nazionale e i componenti il Consiglio nazionale partecipano di diritto al Congresso nazionale con voto deliberativo.

TITOLO V IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 18

(Composizione e riunioni)

Il Consiglio nazionale, che rimane in carica sette anni, è composto dal Presidente nazionale, da quattro Vicepresidenti nazionali di cui uno Vicario, dal Segretario generale, da ulteriori sette componenti della Giunta esecutiva e da diciotto membri eletti dal Congresso nazionale.

Coloro che per tre volte consecutive dovessero risultare assenti senza giustificato motivo sono considerati dimissionari.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno ogni quattro mesi e ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente nazionale oppure lo richieda la metà più uno dei componenti.

Gli avvisi di convocazione, con l'indicazione del giorno e del luogo, sono inviati a cura del Presidente nazionale almeno cinque giorni prima a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica con avviso di ricezione o PEC; in caso di urgenza, mediante avviso telegrafico o con altro rapido mezzo di comunicazione.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. P. ...'.

Alle riunioni, interviene il Revisore legale dei conti qualora all'ordine del giorno siano iscritte questioni relative al bilancio.

Art. 19
(Funzione di direzione)

Il Consiglio nazionale ha la direzione dell'Associazione ed esercita le proprie funzioni secondo le norme e i limiti fissati dallo Statuto.

Art. 20
(Competenze)

Il Consiglio nazionale:

- a) delibera l'approvazione, entro il mese di ottobre di ogni anno, del bilancio preventivo della Sede centrale per l'esercizio successivo;
- b) delibera l'approvazione del conto consuntivo della Sede centrale, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
- c) delibera l'approvazione del bilancio sociale entro il 30 aprile di ogni anno;
- d) approva il regolamento di esecuzione del presente statuto e ogni altro regolamento che si rendesse necessario, nonché le relative variazioni;
- e) fissa le modalità di iscrizione e stabilisce la quota sociale e gli eventuali contributi associativi;
- f) delibera su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente;
- g) delibera la partecipazione a organismi federativi nazionali o ad organizzazioni internazionali;
- h) programma le linee dell'attività associativa, sulla base delle indicazioni del Congresso nazionale;
- i) nomina e revoca i componenti dell'Organo centrale di controllo;
- l) nomina e revoca il Revisore legale dei conti.
- m) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali centrali e periferici, sul loro scioglimento e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 21
(Validità delle riunioni)


Il Consiglio nazionale delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati da un terzo dei componenti.

Le adunanze del Consiglio nazionale sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

TITOLO VI
GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

Art. 22
(Composizione)

La Giunta esecutiva nazionale è composta dal Presidente nazionale, da quattro Vice Presidenti nazionali di cui uno Vicario, dal Segretario generale e dagli ulteriori sette membri eletti dal Congresso Nazionale.



L'Organo resta in carica sette anni.

Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il Coordinatore dell'Ufficio studi.

Art. 23

(Convocazione)


La Giunta esecutiva nazionale è convocata dal Presidente nazionale in via ordinaria ogni tre mesi e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario o gliene venga fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. La convocazione è fatta con avviso scritto, mediante posta elettronica con avviso di ricezione o PEC; in caso di urgenza la comunicazione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 24

(Competenze)

La Giunta esecutiva nazionale:

- a) predispone i bilanci preventivo e consuntivo con la relazione di missione nonché il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
- b) predispone schemi di regolamenti associativi da sottoporre al Consiglio nazionale;
- c) delibera su eventuali ricorsi presentati dal personale della Sede centrale contro provvedimenti adottati dal Presidente nazionale;
- d) designa i rappresentanti di categoria in seno agli Organi centrali dello Stato, degli Enti pubblici e degli enti privati operanti a livello centrale
- e) assegna o modifica, su proposta del Presidente nazionale, le deleghe ai componenti della Giunta esecutiva nazionale;
- f) può istituire l'Ufficio studi, con compiti di analisi e proposte sulle politiche a favore delle persone disabili e ne nomina il Coordinatore;
- g) delibera su ogni altra questione non rientrante nelle competenze del Consiglio nazionale indicate all'articolo 20 dello statuto.



TITOLO VII IL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 25

(Rappresentanza legale)

Il Presidente nazionale è eletto dal Congresso nazionale, dura in carica sette anni e può essere rieletto. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di legge. Per l'istituzione dei giudizi nell'interesse dell'Associazione e per resistere nei giudizi intentati contro la medesima, il Presidente deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta esecutiva. In caso di urgenza il Presidente nazionale ha la facoltà di conferire mandato alle liti salvo ratifica della Giunta esecutiva nazionale.

Per resistere nei giudizi conservativi, cautelari o possessori l'autorizzazione preventiva non è necessaria; tuttavia in questi casi il Presidente nazionale è tenuto ad informare alla prima riunione la Giunta esecutiva nazionale.

Il Presidente nazionale provvede sulle questioni riguardanti il personale della sede centrale e adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte della Giunta esecutiva nazionale i provvedimenti di competenza di quest'ultima.

Autorizza i soci che ne fanno richiesta a prendere visione dei libri sociali della sede centrale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Le norme che disciplinano il procedimento sono contenute nel Regolamento di esecuzione.

In caso di assenza, dimissioni o di sopravvenuto impedimento permanente del Presidente nazionale, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente nazionale Vicario che rimane in carica fino alla convocazione del Congresso nazionale.

TITOLO VIII IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 26

(Segretario generale)

Il Segretario generale, svolge i seguenti compiti :

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi centrali;
- coordina l'attività amministrativa dell'Associazione, assicurando il necessario raccordo dei compiti svolti dai responsabili dei singoli settori di detta attività;
- vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
- propone al Presidente nazionale gli eventuali provvedimenti da adottare;
- redige i verbali delle riunioni della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale.

Il Segretario generale dura in carica sette anni.

TITOLO IX LA CONSULTA DEI PRESIDENTI PROVINCIALI

Art. 27

(Composizione e competenza)

La Consulta dei Presidenti provinciali è costituita dai Presidenti delle Giunte esecutive provinciali dell'Associazione.

Spetta alla stessa il compito di monitorare l'applicazione delle norme statali e regionali sul territorio provinciale e sviluppare proposte di modifica o di adeguamento.


Si riunisce su convocazione del Presidente nazionale o di un suo delegato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente nazionale lo ritenga opportuno o necessario.

TITOLO X LA CONSULTA DEI PRESIDENTI REGIONALI

Art. 28

(Composizione e competenze)

La Consulta dei presidenti regionali è costituita dai Presidenti delle Giunte esecutive regionali e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom of the page.

Ha il compito di esaminare e valutare le politiche sociali, assistenziali e di servizi delle Regioni e degli Enti locali, formulando proprie proposte.

Si riunisce, su convocazione del Presidente nazionale o di un suo delegato, almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente nazionale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

TITOLO XI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29

(Composizione e competenze)

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale. Il Collegio dei probiviri nomina, a maggioranza, il Presidente nel proprio seno.

I membri del Collegio dei probiviri durano in carica sette anni.

La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il Collegio dei Probiviri svolge i seguenti compiti:

- decide in via definitiva sui ricorsi presentati dai soci o dai Componenti degli Organi sociali contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio nazionale;
- decide sugli esposti presentati dai soci contro violazioni statutarie o regolamentari commesse dagli Organi sociali;
- esprime pareri su ogni questione sottoposta dal Presidente nazionale o dal Consiglio nazionale in materia disciplinare.

Il Collegio dei probiviri delibera a maggioranza dei suoi componenti.

TITOLO XII ORGANO CENTRALE DI CONTROLLO

Art. 30

(Composizione)

L'Organo centrale di controllo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; è eletto dal Consiglio nazionale e dura in carica sette anni e comunque non oltre la scadenza degli Organi centrali.

La nomina è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall'articolo 30, comma 2, lettere a) b) e c) del D.lgs n. 117/2017. L'obbligo cessa se tali requisiti non vengono superati per due esercizi successivi.

I criteri di nomina e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono fissati dalla legge.

Nell'Organo centrale di controllo è presente un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La carica di componente dell'Organo centrale di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 31

(Competenze)

L'Organo centrale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8



[Handwritten signature]

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs n. 117/2017.

I componenti dell'Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO XIII REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 32

(Elezione)

Il Consiglio nazionale nomina un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi siano superati i limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.lgs n. 117/2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il Revisore legale dei conti dura in carica sette anni e comunque non oltre la scadenza degli Organi centrali ed è rieleggibile.

La carica di Revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Lo stesso partecipa alle sedute del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva nazionale relative all'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e sociale.

Art. 33

(Competenze)

Il Revisore legale dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio preventivo, consuntivo e sociale, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio nazionale e alla Giunta esecutiva nazionale e di effettuare verifiche di cassa.



TITOLO XIV IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 34

(Composizione)

Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti provinciali e da due componenti eletti dai rispettivi Consigli provinciali nell'ambito dei propri soci; è presieduto dal Presidente provinciale più anziano di carica nell'ambito della Regione e dura in carica sette anni.

Il Consiglio regionale non è costituito per le Province autonome di Trento e Bolzano.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del presente statuto.

Art. 35

(Competenze)

Il Consiglio regionale ha le seguenti competenze:

A large, stylized handwritten signature in black ink.

- a) l'individuazione delle linee programmatiche e delle strategie politico-associative da perseguire in ambito regionale;
- b) l'approvazione entro il mese di ottobre del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, ripartendone i costi di funzionamento fra le sedi provinciali;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce
- d) nomina e revoca i componenti dell'Organo regionale di controllo;
- e) nomina e revoca il Revisore legale dei conti regionale.

TITOLO XV LA GIUNTA ESECUTIVA REGIONALE

Art. 36

(Composizione)

La Giunta esecutiva regionale è composta dai Presidenti provinciali eletti nella Regione e dura in carica sette anni.

Alle sue riunioni può partecipare anche un rappresentante del Consiglio nazionale designato dal Presidente nazionale.

La Giunta esecutiva regionale, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente e due Vicepresidenti.

In casi particolari il Presidente può essere eletto tra gli altri componenti appartenenti al Consiglio regionale.

Alle riunioni della Giunta esecutiva regionale interviene il revisore legale dei conti, quando all'ordine del giorno vi è la predisposizione del bilancio.

La Giunta esecutiva regionale si riunisce almeno ogni quattro mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure lo richieda la metà più uno dei componenti.

La Giunta esecutiva regionale, di norma, ha sede nella città capoluogo di Regione, presso i locali della Sede provinciale ANMIC.

I costi del funzionamento saranno ripartiti tra le Sedi provinciali.

Iniziative di carattere straordinario potranno essere finanziate con proventi e contributi diversi, erogati dalla Regione e dagli Enti locali.

Le convocazioni della Giunta esecutiva regionale devono essere contestualmente inviate anche alla Direzione generale dell'ANMIC.


La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del presente statuto.

Art. 37

(Competenze)

La Giunta esecutiva regionale delibera:

- a) la eventuale costituzione di un Comitato tecnico;
- b) l'individuazione delle linee programmatiche, delle attività e delle iniziative da adottare;
- c) la predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, ripartendone i costi di funzionamento fra le sedi provinciali;
- d) la predisposizione del bilancio consuntivo;



[Handwritten signature]

- e) la nomina di propri rappresentanti nella Consulta regionale e in qualsiasi altro organismo cui fossero richiesti in ambito regionale;
 - f) la nomina di propri rappresentanti negli organismi rappresentativi regionali;
 - g) decidere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente regionale.
- La Giunta esecutiva regionale ha la responsabilità legale e amministrativa relativamente alle funzioni esercitate e non può assumere impegni finanziari oltre i limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

TITOLO XVI IL PRESIDENTE REGIONALE

Art. 38

(Competenze)

Il Presidente regionale ha la rappresentanza dell'Associazione in ambito regionale. Garantisce l'osservanza delle linee programmatiche stabilite dagli organi centrali e dura in carica sette anni. Convoca la Giunta esecutiva regionale e ne propone l'ordine del giorno; Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta esecutiva regionali; E' responsabile dell'attuazione delle linee programmatiche deliberate dalla Giunta esecutiva regionale.

Autorizza i soci che ne fanno richiesta a prendere visione dei libri sociali della sede regionale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Le norme che disciplinano il procedimento sono contenute nel Regolamento di esecuzione

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente regionale è sostituito dal Vicepresidente.

TITOLO XVII ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

Art. 39

(Composizione)

L'Organo regionale di controllo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti o in forma monocratica; è eletto dal Consiglio regionale e dura in carica sette anni e comunque non oltre la scadenza degli Organi regionali.

La nomina è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall'articolo 30, comma 2, lettere a) b) e c) del dlgs n. 117/2017. L'obbligo cessa se tali requisiti non vengono superati per due esercizi successivi.


I criteri di nomina e le cause di incompatibilità ed ineleggibilità sono fissati dalla legge.

La carica di componente dell'Organo regionale di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 40

(Competenze)

L'Organo regionale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8



giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del terzo settore ed attesta che il bilancio è stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14 del dlgs n. 117/2017.

I componenti dell'Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO XVIII REVISORE LEGALE DEI CONTI REGIONALE

Art. 41

(Elezioni)

Il Consiglio regionale nomina un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, qualora siano superati i limiti previsti dall'articolo 31 comma 1 del dlgs n. 117/2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.


Il Revisore legale dei conti dura in carica sette anni e comunque non oltre la scadenza degli Organi regionali ed è rieleggibile.

La carica di Revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 42

(Competenze)

Il Revisore legale dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio regionale e alla Giunta esecutiva regionale, e di effettuare verifiche di cassa.



TITOLO XIX IL CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 43

(Congressi ordinari e straordinari)

Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria ogni sette anni. Si riunisce in via straordinaria:

- a) nel caso di dimissioni di almeno la metà dei componenti il Consiglio o la Giunta esecutiva provinciali;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci iscritti;
- c) per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale straordinario;
- d) tutte le volte che il Consiglio nazionale lo riterrà necessario.

Il Congresso provinciale stabilisce le linee programmatiche da attuare in ambito provinciale, in conformità a quelle nazionali.

Art. 44

(Convocazioni)

Hanno diritto a partecipare al Congresso provinciale i soci della Provincia che risultino in regola con il pagamento della quota sociale almeno 60 giorni prima della data della delibera di convocazione del Congresso.

Il Congresso è convocato dal Presidente provinciale almeno dieci giorni prima della data fissata.

Il Congresso è validamente convocato qualora dello stesso sia data notizia nei locali della sede provinciale, sul sito nazionale dell'Associazione e su un quotidiano di tiratura provinciale.

Il Congresso provinciale elegge:

- a) il Presidente provinciale e il Vicepresidente;
- b) il Consiglio provinciale;
- c) la Giunta esecutiva provinciale;
- d) i delegati al Congresso nazionale.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo anche ad un'ora di distanza dalla prima purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione.

E' ammessa la votazione per delega; ogni socio non può portare più di tre deleghe.

Al Congresso partecipa un rappresentante della Sede centrale designato dalla Giunta esecutiva, che lo presiede.

TITOLO XX IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 45

(Composizione e competenze)

Il Consiglio provinciale è eletto dal Congresso provinciale ed è composto da sette a quindici membri eletti fra i soci iscritti ed aventi diritto al voto, (nonché dal Presidente provinciale e dai componenti della Giunta provinciale).

I componenti del Consiglio provinciale durano in carica sette anni e possono essere rieletti. Coloro che senza giustificato motivo si assentano per tre sedute consecutive sono dichiarati dimissionari.


Il Consiglio provinciale:

- a) delibera l'approvazione dei bilanci preventivo, consuntivo e sociale;
- b) tutela gli interessi morali ed economici dei disabili nella circoscrizione provinciale secondo le direttive degli organi centrali;
- c) presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi periferici dello Stato e dagli Enti locali per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza sanitaria, all'orientamento, alla formazione e alla qualificazione professionale dei disabili;
- d) studia i problemi che interessano la categoria nella circoscrizione provinciale segnalandone alla Giunta esecutiva regionale la necessità e le prospettive di intervento;
- l) nomina e revoca l'Organo provinciale di controllo;
- m) nomina e revoca il Revisore legale dei conti provinciale.

Art. 46

(Riunioni)

Il Consiglio provinciale si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando:



- a) il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) ne venga fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti;
- c) ne sia fatta richiesta dal Consiglio nazionale;
- d) alle sedute del Consiglio provinciale partecipa il Revisore legale dei Conti qualora all'ordine del giorno vi sia l'approvazione del bilancio.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

TITOLO XXI LA GIUNTA ESECUTIVA PROVINCIALE

Art. 47

(Composizione e competenze)

La Giunta esecutiva provinciale è composta dal Presidente provinciale, dal Vice-Presidente e da un componente con funzioni di segretario eletti dal Congresso provinciale. La stessa dura in carica sette anni.

La Giunta esecutiva provinciale è l'organo di amministrazione della sede provinciale e compie tutti gli atti di gestione ordinaria.

In particolare:

- a) predispone il bilancio preventivo, consuntivo e sociale;
- b) istituisce, ove ne ravvisi l'opportunità, in uno o più Comuni non capoluoghi di Provincia, Delegazioni che rappresentino punto di riferimento spontaneo, diretti a soddisfare le reali esigenze della categoria;
- c) adotta ogni altro provvedimento demandato ad esso dallo statuto o dal regolamento;
- d) delibera sulle questioni concernenti il personale della sede provinciale;
- e) dirime eventuali controversie insorte tra i soci;
- f) designa i rappresentanti di categoria in seno agli organi periferici dello Stato, degli Enti pubblici e privati operanti a livello locale, in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978;
- g) può promuovere la costituzione di cooperative sociali o di altre soggettività economiche o aderire a quelle già costituite.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.


Art. 48

(Commissario straordinario)

Qualora, in conseguenza di dimissioni o per altra causa, il Consiglio o la Giunta provinciale abbia perduto la metà dei propri membri elettivi, gli stessi sono da considerarsi sciolti e si procede alla convocazione di un nuovo Congresso, che dovrà essere indetto non oltre un anno dallo scioglimento, salvo necessità di una ulteriore proroga per gravi esigenze deliberata dal Consiglio nazionale.

In attesa del rinnovo degli organi, le relative funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario nominato dalla Giunta esecutiva nazionale su proposta del Presidente nazionale.

Il Commissario partecipa al Congresso nazionale ordinario e straordinario, con voto pari al numero dei delegati che esprime la provincia.



Art. 49

(Autonomia del Consiglio provinciale e della Giunta esecutiva provinciale)

La Giunta esecutiva provinciale opera in regime di autonomia rispetto agli Organi centrali, ma conforma la sua azione alle direttive programmatiche del Consiglio nazionale e a quelle del Consiglio regionale e provinciale.

La Giunta esecutiva e il Consiglio provinciale, unitamente al Presidente, sono direttamente responsabili nei confronti della Sede centrale e dei terzi per gli atti di gestione posti in essere nello svolgimento del mandato e non possono assumere impegni finanziari oltre i limiti delle disponibilità del bilancio della Sede provinciale.

**TITOLO XXII
IL PRESIDENTE PROVINCIALE**

Art. 50

(Competenze)

Il Presidente provinciale rimane in carica sette anni e può essere rieletto dal Congresso provinciale.

Il Presidente provinciale:

- a) convoca il Consiglio provinciale e la Giunta esecutiva provinciale e fissa l'ordine del giorno delle adunanze;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale e della Giunta esecutiva provinciale;
- c) assicura il coordinamento delle attività degli Organi provinciali con le Delegazioni comunali;
- d) autorizza i soci che ne fanno richiesta a prendere visione dei libri sociali della sede provinciale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Le norme che disciplinano il procedimento sono contenute nel Regolamento di esecuzione

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente provinciale, unitamente alla Giunta esecutiva provinciale, è responsabile del mancato versamento, senza giustificato motivo, della parte delle quote sociali spettanti alla Direzione nazionale.


In caso di mancato adempimento di cui al precedente comma e dopo sollecitazioni a provvedere rivolte dalla Direzione nazionale, il Consiglio nazionale adotta il provvedimento di decadenza degli organi provinciali i cui componenti non sono più eleggibili.

**TITOLO XXIII
DELEGAZIONI COMUNALI E INTERCOMUNALI**

Art. 51

(Costituzione)

Le Delegazioni comunali o intercomunali nell'ambito della stessa provincia sono emanazione della Sede provinciale; non hanno autonomia amministrativa e sono istituite con delibera del Consiglio provinciale.



A dirigerle è nominato, con delibera del Consiglio provinciale, il socio che offra gratuitamente un adeguato riferimento operativo, per attuare prestazioni volontarie e gratuite, per meglio concorrere al raggiungimento degli scopi associativi nell'interesse della categoria.

TITOLO XXIV ORGANO PROVINCIALE DI CONTROLLO

Art. 52 (Composizione)

L'Organo provinciale di controllo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti o in forma monocratica; è eletto dal Consiglio provinciale e dura in carica sette anni e comunque non oltre la scadenza degli Organi provinciali.

La nomina è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall'articolo 30, comma 2, lettere a) b) e c) del dlgs n.117/2017. L'obbligo cessa se tali requisiti non vengono superati per due esercizi successivi.

I criteri di nomina e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono fissati dalla legge.

La carica di componente dell'Organo provinciale di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 53 (Competenze)

L'Organo provinciale di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del terzo settore ed attesta che il bilancio è stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14 del dlgs n. 117/2017.

I componenti dell'Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO XXV REVISORE LEGALE DEI CONTI PROVINCIALE

Art. 54 (Elezione)


Il Consiglio provinciale nomina il Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, qualora siano superati i limiti previsti dall'articolo 3 comma 1 del dlgs n. 117/2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il Revisore legale dei conti dura in carica sette anni e comunque non oltre la scadenza degli Organi provinciali ed è rieleggibile.

La carica di Revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Lo stesso partecipa alle sedute del Consiglio provinciale e della Giunta esecutiva provinciale relative alla predisposizione e all'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e sociale.



Art. 55

(Competenze)

Il Revisore legale dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio provinciale e alla Giunta esecutiva provinciale, e di effettuare verifiche di cassa.

TITOLO XXVI

BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

BILANCIO SOCIALE E LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI


Art. 56

(Scritture contabili e bilancio)

L'Associazione, redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 200.000 può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom of the page.

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 57

(Bilancio sociale)

Relativamente agli esercizi sociali nei quali i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad 1.000.000 euro deve essere redatto il bilancio sociale, in conformità alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Lo stesso viene approvato dal Consiglio nazionale entro il 30 Aprile di ogni anno in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio sociale è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 58

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione è tenuta a mantenere:

- a) il libro degli associati o aderenti, anche in supporto informatico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio nazionale, della Giunta esecutiva nazionale, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali, centrali e periferici.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura della Giunta esecutiva.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le procedure fissate dal regolamento esecutivo.

TITOLO XXVII
IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 59

(Beni patrimoniali e finanziari)

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è costituito dai beni mobili e immobili, lasciti, donazioni o diritti, azioni o ragioni appartenenti all'Ente sotto qualsiasi titolo e dovunque esistenti.

Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e altri contributi o sottoscrizioni varie;
- b) proventi eventuali di qualsiasi altra natura compresi i contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati;
- c) proventi dalla rendita di beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare beni mobili e immobili, vendere o permutare immobili, accettare donazioni, eredità e legati, promuovere la costituzione di società, assumere partecipazioni azionarie, stipulare contratti di affitto e di locazione, chiedere concessioni, licenze e permessi, assumere la gestione di servizi, compiere ogni operazione di carattere economico purché inerenti agli scopi associativi e intrapresa nell'interesse dei disabili.

L'acquisto, la vendita o la permuta di immobili e l'accettazione di donazioni, legati ed eredità sono di esclusiva competenza del Presidente nazionale, previa delibera del Consiglio nazionale.

Il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro della Giunta esecutiva a compiere le operazioni di cui al comma precedente.



Francesco Cristofaro

Art. 60

(Proventi di gestione)

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'effettivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e sociali.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ai fondatori, agli associati, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono ipotesi di distribuzione indiretta di utili quelle indicate nell'articolo 8, comma 3, lettere a), b), c), d), e) del dlgs n. 117 del 2017.

Art. 61

(Scioglimento dell'Associazione)

Nel caso in cui il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi, il Congresso nazionale, convocato in seduta straordinaria, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Nella stessa seduta è nominato uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione è devoluto, con le modalità che saranno stabilite nell'atto di scioglimento ad altri enti del Terzo settore che perseguono, statutariamente finalità analoghe a quelle di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto.

L'estinzione, lo scioglimento o la devoluzione del patrimonio è disposta previo parere dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali lo stesso si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità del parere, sono nulli.

Art. 62

(Norme finali)

L'esercizio sociale inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Norme esecutive del presente statuto saranno stabilite con regolamento.

Il presente statuto sostituisce quello attualmente in vigore.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.